



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra EPURE Camelia, cittadina rumena, volta a chiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l’interessata ha documentato di aver conseguito in Romania il “Certificat de absolvire a scolii profesionale – muncitor frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist” (Certificato di scuola professionale – qualifica di Parrucchiere uomo/donna – manicure e pedicure) - CNP 2870526070068 - rilasciato dal Ministero rumeno di Educazione e di Ricerca in data 8 dicembre 2006 dopo aver superato, nel giugno 2005, l’esame organizzato al Collegio Economico “Octav Onicescu” di Botosani;

VISTO il Certificato n. 74895 del 15.05.2019 con cui il National Centre for Recognition and Equivalence of Diplomas (Centro di assistenza rumeno per la Direttiva 2005/36/CE) dichiara che la professione non è regolamentata in Romania ma che il “Certificat de absolvire a scolii profesionale – muncitor frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist” corrisponde all’art. 11, lett. B) ii) della Direttiva 2005/36/CE, che è stato rilasciato dopo 3 anni di studio (dopo 8 anni di studi secondari) e che consente di esercitare la professione senza ulteriori requisiti;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dqmcvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

VISTO il programma della formazione professionale documentato dall'interessata con l' "Foaie matricola" (Foglio matricola);

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 26 febbraio 2020, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato ha determinato di accogliere la domanda dell'interessata subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata_o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5). Nel caso specifico, si è ritenuta necessaria una verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze sia perché il titolo è stato conseguito nel 2005 e sia perché la formazione, seppur triennale, risulta mirata non solo al settore dell'acconciatura ma anche quello del manicure e pedicure;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la predetta misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione ed alla verifica delle conoscenze, le abilità e le competenze, è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 65880 del 2 marzo 2020 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Ex Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra EPURE Camelia , cittadina rumena, nata a Botosani (Romania) il 26 maggio 1987, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, per le motivazioni esposte in premessa;
2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 15 maggio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055521
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dqmcvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

* **TAGLIO MODA FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.

* **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.

* **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Veneto**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla citata Regione ai seguenti uffici:

Direzione formazione e istruzione – Ufficio attività riconosciute – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 30121 – VENEZIA

PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

